

1961

FINANZE**MESSAGGIO**

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modificazione della legge sugli stipendi,
della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti
e di quella sugli onorari dei magistrati ed il decreto legislativo
che concede indennità di rincarò ai pensionati statali**

(del 17 maggio 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci permettiamo di riprendere il discorso iniziato con il messaggio 8 gennaio 1962, con il quale vi chiedevamo di voler accettare l'adeguamento delle indennità familiari e per i figli e di voler dare la vostra adesione all'assegnazione di un compenso speciale per l'anno 1962 ai dipendenti dello Stato per dar tempo al Consiglio di Stato di studiare, insieme al Fronte Unico, la revisione della scala degli stipendi e della classificazione delle funzioni.

Ad alcuni mesi di distanza siamo in grado di sottoporvi il risultato di queste trattative, che, anche se hanno richiesto per l'indubbia complessità della materia, un certo tempo, si sono tuttavia risolte in un accordo totale entro un termine che ostiamo definire buono, se si pone mente a quanto durarono i precedenti lavori per leggi organiche. Il Consiglio di Stato dà pertanto atto con piacere che, nonostante le comprensibili divergenti opinioni su numerose questioni, la discussione sempre è stata serena e leale, come auspicato dalle due parti all'inizio delle trattative ed ha permesso di raggiungere una completa intesa, che proporremo alla vostra attenzione nei punti che seguono.

1. LA NUOVA SCALA DEGLI STIPENDI

Le ragioni di un adeguamento degli stipendi dei dipendenti dello Stato già sono esposte nel nostro precedente messaggio sopra ricordato (pag. 2, 3), cui rimandiamo, e consistono essenzialmente nella situazione attuale del mercato del lavoro e nella opportunità di mantenere una buona posizione nei confronti della concorrenza, per assicurare forze nuove e qualificate, sempre più indispensabili a mano a mano che aumentano numero e importanza dei campi in cui va esplicandosi l'attività statale.

Pure in quella sede abbiamo esposto le ragioni che ci avevano indotti a rivalutare le indennità familiari.

Il numero delle classi è stato ridotto a 19, tenuto conto che con la novella legislativa 20 ottobre 1960 gli appartenenti alla 23a classe venivano a trovarsi, al termine della loro carriera, in classe 19a. Di conseguenza i massimi sono stati stabiliti, con opportuni arrotondamenti, considerando lo stipendio che sarebbe stato raggiunto dopo aver usufruito di tutti gli scatti attualmente previsti.

Inoltre, per le classi basse, si è proceduto ad una ulteriore rivalutazione. I minimi sono pure stati notevolmente aumentati. Per le prime classi la rivalutazione degli stipendi è superiore poichè parte degli aumenti straordinari di stipendio che possono essere concessi dal Consiglio di Stato (art. 7 bis) sono

ora compresi negli stipendi base, riducendó tale percentuale supplementare al 15 %.

Per la classe speciale è data facoltà al Consiglio di Stato di stabilire l'onorario, come attualmente, sino al 30 % oltre il massimo della classe.

La nuova scala assicura ai dipendenti dello Stato trattamenti che, specialmente per quanto attiene alle classi meno alte, reggono il confronto con quanto concesso dagli altri datori di lavoro, pubblici e privati.

2. Contemporaneamente, in omaggio al principio che determinante per la misura della retribuzione deve essere il lavoro svolto, per cui l'anzianità di servizio, anche se merita attenzione, sia per la fedeltà dimostrata, sia, per certe funzioni, per l'accresciuta esperienza nei rispettivi campi di lavoro, non deve tuttavia creare disparità troppo accentuate, abbiamo ridotto a 10 il numero degli anni necessari a raggiungere il massimo dello stipendio.

In ogni caso l'aumento annuo non è inferiore a Fr. 250,—, per cui, per le ultime 6 classi, ciò significa una ulteriore diminuzione del tempo necessario per ottenere il massimo (in 6 anni per la classe 19a). Questa soluzione è d'altra parte analoga a quelle adottate recentemente da altre amministrazioni pubbliche, non ultima la Confederazione.

Nella scala degli stipendi è ritenuto conglobato il carovita e gli stipendi sono stabiliti a punti 194 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (questo indice era, a fine aprile 1962, a punti 193,1).

3. Un ultimo, decisivo passo in direzione della parificazione degli stipendi a parità di lavoro è stato fatto con prevedere la progressiva soppressione, nel corso dei prossimi 5 anni, della decurtazione di stipendio del personale femminile. Sarà così possibile conciliare tale richiesta con le disponibilità del nostro bilancio.

Va comunque ricordato che numerose sono le categorie esplicitamente riservate a personale femminile, per le quali la deduzione non è operante.

4. PIANTA ORGANICA

Ci esordiamo dal voler esporre singolarmente i motivi che hanno indotto a classificare una determinata categoria o determinate persone in una classe piuttosto che in un'altra: le posizioni reciproche, per grandissima parte, non subiscono variazioni nei confronti dell'organico attuale e d'altra parte si tratta di un campo in cui questo Consesso vorrà certamente far fiducia alla conoscenza vicina di Uffici e persone da parte dell'Esecutivo.

5. COMMISSIONE PARITETICA

Questa Commissione, oltre alle competenze già della Commissione del personale, tratterà in generale tutte quelle questioni che hanno pertinenza con il rapporto di impiego. Si è voluto con questo venire incontro al desiderio espresso dal Fronte Unico, elevando i rappresentanti del personale, seppure a titolo consultivo, su di un piano di eguaglianza nei confronti dei rappresentanti dello Stato.

Primaria importanza assumerà in tale Commissione la persona del presidente che verrà nominato dal Consiglio di Stato fuori dall'ambito della pubblica amministrazione, tra i magistrati o altrove.

Nutriamo fiducia, sulla scorta dell'esperienza avuta in sede di trattative per l'elaborazione del presente organico, che hanno segnato di fatto l'avvio ad un lavoro di collaborazione per molti aspetti simile a quello che sarà svolto da tale Commissione, che essa possa contribuire ad una oggettiva e serena di-

scussione dei molteplici problemi che andranno man mano prospettandosi nell'ampio settore dei rapporti tra Stato e dipendenti.

6. Le disposizioni transitorie affermano in particolare il principio del diritto acquisito, per cui a nessun dipendente, per effetto delle nuove disposizioni, dovrà essere ridotto lo stipendio ora percepito (comprensivo, oltre che delle indennità di carovita, anche di eventuali supplementi percentuali o altri benefici a dipendenza della novella legislativa del 26 ottobre 1960).

7. CAROVITA PER I MAGISTRATI

Conglobato il carovita nei nuovi stipendi del personale sino a concorrenza di punti 194 dell'indice generale dei prezzi al consumo, abbiamo di conseguenza provveduto ad integrarlo sino a tale quota, con un aumento del 4%, per i magistrati, arrotondando i valori così ottenuti a cifre superiori.

Quale base di partenza abbiamo adottato la scala degli onorari stabilita con la modificazione 13 febbraio 1961 della relativa legge, che, precedendo l'odierna revisione dell'organico dei dipendenti, ha ancorato le nuove reciproche posizioni.

Abbiamo pertanto mantenuto, salvo una leggerissima modificazione, queste posizioni: i valori assoluti degli arrotondamenti, più alti per le funzioni inferiori, hanno compensato lo squilibrio introdotto nella scala base del 1961 dall'aggiunta del carovita.

Ai membri del Consiglio di Stato continua naturalmente ad essere corrisposta l'attuale indennità di carovita.

SPECCHIO DEGLI ONORARI DEI MAGISTRATI

| | 1955 | 1961 | + 14 % carovita | totale | arrot. | 1.7.62 |
|--|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|----------------|
| Tribunale d'Appello | 24.000 | 28.800 1000 | 4.032 | 32.832 | 168 | 33.000 1000 |
| Procuratori pubblici | 23.500 | 27.800 2300 | 3.892 | 31.692 | 308 | 32.000 2500 |
| Giudici istruttori Pretori città comm. cant. di ric. * Sost. Proc. pubbl. | 22.000 21.000 | 25.500 2000 | 3.570 | 29.070 | 430 | 29.500 2000 |
| * Sost. Giudici istr. Pretori valli Magistrato minorenni | 19.500 18.500 | 23.500 | 3.290 | 26.790 | 810 | 27.500 |

* Introdotti nel 1960

8. INDENNITA' DI RINCARO AI PENSIONATI

Le indennità attualmente corrisposte compensano il rincaro del costo della vita sino a punti 187. Esse vengono pure rivalutate sino a punti 194, ciò che

corrisponde ad un aumento percentuale del 4 %. I singoli aumenti sono i seguenti :

- a) per i pensionati antecedentemente al 1° gennaio 1948 :
- aumento dell'indennità principale dal 30 % al 34 %;
 - aumento del supplemento fisso per i coniugati da Fr. 900,— a Fr. 1.000,— e da Fr. 860,— a Fr. 850,— per gli altri;
 - aumento dell'indennità globale minima da Fr. 1.500,— a Fr. 1.700,— per i coniugati e da Fr. 1.400,— a Fr. 1.600,— per gli altri;
- b) per i pensionati fra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1954 :
- aumento dell'indennità dal 30 % al 34 %;
 - aumento dell'indennità minima da Fr. 1.300,— a Fr. 1.500,— per i coniugati e da Fr. 1.200,— a Fr. 1.400,— per gli altri;
- c) per i pensionati fra il 1° gennaio 1955 ed il 30 giugno 1962 :
- aumento dell'indennità percentuale dal 10 % al 14 %;
 - aumento dell'indennità minima da Fr. 700,— a Fr. 950,— per i coniugati e da Fr. 600,— a Fr. 850,— per gli altri.

Le altre disposizioni del decreto vengono riprese da quello attualmente in vigore. Viene stralciato l'attuale art. 13, che prevedeva il versamento di indennità supplementari

- per ogni figlio d'età inferiore ai 18 anni;
- per ogni orfano di padre e di madre, fino all'età dei 18 anni;
- per i figli riconosciuti permanentemente invalidi;
- per i parenti di pensionati deceduti, ammessi al beneficio di una pensione.

Si tratta di importi minimi che trovano applicazione in soli 36 casi e che, rimasti pressochè inalterati dal momento della loro introduzione, che risale al 1952, si spiegavano per la pochezza delle prestazioni base. Esse non si giustificano più al momento attuale poichè in tutti questi casi viene versata una pensione e la corrispondente indennità di rincaro. Tuttavia, ad evitare durezze, manteniamo sino ad estinzione i versamenti già ora effettuati.

Calcolato l'indice generale medio dall'agosto 1961 (punti 187,3) all'aprile 1962 (punti 193,1), che corrisponde ad un rincaro medio del 2 %, abbiamo concesso effetto retroattivo al 1. gennaio 1962 alle rivalutazioni proposte.

Diamo a questo punto la composizione attuale dei 3 gruppi di pensionati, le pensioni e le indennità versate, tenuto conto del nuovo decreto.

| PENSIONATI DELLO STATO, PENSIONI E CAROVITA VERSATO | | | | |
|---|--------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Gruppi di pensionati | Numero | Pensioni (in Fr.) | Carovita (in Fr.) | Totale (in Fr.) |
| I. | 405 | 710.500,— | 692.000,— | 1.402.500,— |
| II. | 222 | 884.500,— | 346.400,— | 1.230.900,— |
| III. | 356 | 1.830.000,— | 326.000,— | 2.156.000,— |
| | 983 | 3.425.000,— | 1.364.400,— | 4.789.400,— |

9. LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

A) Maggior spesa annuale determinata dal nuovo organico. (I calcoli sono stati eseguiti sugli stipendi individuali).

| | <i>in milioni di Fr.</i> |
|--|------------------------------|
| 1. Scala e classificazione (per i docenti delle scuole elementari e delle case dei bambini il 65 %) | 6,5 |
| 2. 15 % per le prime 5 classi (calcolato in via prudenziale nella misura del 50 %) | 0,6 |
| 3. AVS, AI | 0,2 |
| 4. Contributi ordinari a Cassa pensioni (7 % del guadagno assicurato per gli impiegati e le maestre di asilo; 5 % per i docenti delle scuole elementari) | 0,5 |
| Totale | 7,8 |

Se a questa cifra si aggiungono 0,5 milioni, già concessi quale rivalutazione delle indennità di famiglia e figli con legge dell'8 gennaio 1962, si giunge al costo totale di 8,3 milioni.

La spesa determinata dal finanziamento dell'aumento della riserva matematica della Cassa pensioni (ed il riparto tra Stato e dipendenti), verranno precisati con decreto legislativo speciale, poichè nel frattempo il perito della Cassa pensioni deve allestire il bilancio tecnico della Cassa e procedere alla valutazione della situazione finanziaria della stessa. Notiamo tuttavia già in questa sede che l'aumento delle somme assicurate (compreso il conglobamento del carovita), comporta circa 9,0 milioni di franchi. Le somme assicurate aumentano da 26,5 a 35,5 milioni di franchi.

B) Maggior spesa annuale determinata dal nuovo decreto legislativo circa la concessione di indennità di rincaro ai pensionati.

| <i>Gruppo di pensionati</i> | <i>Maggior costo (in Fr.)</i> |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| I. | 96.000,— |
| II. | 46.500,— |
| III. | 92.500,— |
| Totale | 235.000,— |

C) Maggior spesa annua determinata dal conglobamento del carovita nell'onorario dei magistrati : ca. Fr. 46.500,—.

D) Specchi riassuntivi (esclusi i contributi per AVS, AI e CP)

AUMENTO DELLA SPESA DELLO STATO PER I DIPENDENTI

| Anno | Numero impiegati (vedi rend. ann. Dipart. delle Finanze) | Stipendio per i dipendenti dello Stato (compresi i magistrati) in milioni di franchi | AUMENTI PERCENTUALI | | | | |
|--------|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | rispetto al 1957 | rispetto al 1958 | rispetto al 1959 | rispetto al 1960 | rispetto al 1961 |
| 1957 | 2722 | 25.173.000,— | | | | | |
| 1958 | 2764 | 27.957.000,— | 11 | | | | |
| 1959 | 2873 | 28.879.500,— | 15 | 3 | | | |
| 1960 | 2980 | 31.605.000,— | 26 | 13 | 9 | | |
| 1961 | 3056 | 34.494.000,— | 37 | 23 | 19 | 9 | |
| N.O. * | 3056 | 41.600.000,— | 65 | 49 | 44 | 31 | 20 |

* nuovo organico

AUMENTO DEGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI DELLO STATO

| Anno | Numero impiegati (vedi rend. ann. Dipart. delle Finanze) | Stipendi dei dipendenti dello Stato, con cifre epurate dal carovita e dall'aumento del personale (in milioni di franchi) | AUMENTI PERCENTUALI | | | | |
|--------|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | rispetto al 1957 | rispetto al 1958 | rispetto al 1959 | rispetto al 1960 | rispetto al 1961 |
| 1957 | 2722 | 24.490.000,— | | | | | |
| 1958 | 2764 | 26.066.000,— | 6,4 | | | | |
| 1959 | 2873 | 26.316.000,— | 7,4 | 0,95 | | | |
| 1960 | 2980 | 28.855.000,— | 17,8 | 10,7 | 9,6 | | |
| 1961 | 3056 | 31.132.000,— | 27,1 | 19,4 | 18,3 | 7,9 | |
| N.O. * | 3056 | 37.055.000,— | 51,3 | 42,1 | 40,8 | 28,4 | 19 |

* nuovo organico

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Già con il precedente messaggio dell'8 gennaio scorso vi avevamo prospettato le ragioni che imponevano la rivalutazione sostanziale degli stipendi corrisposti ai dipendenti dello Stato e che risiedono essenzialmente nell'attuale situazione del mercato del lavoro.

Trasmettendovi il presente disegno di legge ed in particolare la nuova scala degli stipendi nutriamo la convinzione che essa, in generale, regga dignitosamente il confronto con quanto viene offerto nella economia privata, anche non inclu-

dendo nella valutazione gli altri imponderabili eppur sostanziosi vantaggi di cui gode il pubblico funzionario, primo dei quali la particolare stabilità del posto di lavoro.

Noi fermamente opiniamo che, vagliati i diversi fattori, quali innanzitutto la qualità del lavoro svolto ed il grado di responsabilità, e secondariamente il costo della vita, il carico della famiglia e dei figli, la posizione sociale, ecc., uno solo appare essere il criterio determinante per stabilire una appropriata scala degli stipendi e cioè quello per cui lo Stato dovrebbe pagare ciò che è necessario per poter assumere e mantenere in servizio un Corpo di funzionari che sia efficiente: tutti gli altri principi pur conservando la loro importanza peculiare in questo si riflettono e riassumono attraverso la legge della domanda e dell'offerta.

Noi crediamo che tale criterio sia soddisfatto in generale dalla scala che presentiamo oggi alla vostra attenzione. La somma di 41,6 milioni di franchi, destinata ai dipendenti dello Stato è indubbiamente ragguardevole. La riteniamo tuttavia necessaria alla luce del principio ora esposto. D'altronde non ci sembra molto concludente metterla a confronto, come avviene talvolta, con le uscite totali dello Stato (Consuntivo 1961, parte ordinaria = Fr. 108.957.547,—) o con le entrate (Consuntivo 1961 = Fr. 109.364.619,—).

A nostro avviso è invece più interessante esaminarne la destinazione: si constata allora che circa il 90% della stessa serve a remunerare funzionari appartenenti ad Uffici che offrono i loro servizi a beneficio della comunità o di altri Enti pubblici e che appaiono perciò fine a se stesso. Si tratta di compiti classici dello Stato moderno o che si sono andati via via aggiungendo come logico corollario dello sviluppo dello Stato coordinatore delle attività economiche e fautore del progresso sociale (amministrazione della giustizia, polizia, il Corpo insegnante, le assicurazioni sociali, i servizi a favore della Confederazione e dei Comuni, ecc.). La stessa percentuale si ritrova anche nel numero dei dipendenti addetti a questi rami dell'Amministrazione (nel 1961 3.005 su 3.056).

La percentuale di stipendio destinata invece ai rami dell'Amministrazione chiamati ad assicurare il funzionamento di tutto il complesso statale (Amministrazione delle contribuzioni, Dipartimento del controllo, Ufficio stipendi, ecc.) rappresenta circa il 10% della spesa totale.

Il problema delle prime classi appariva particolarmente delicato: per tali funzioni, oltre ai vantaggi pecuniari del dipendente di un Ente pubblico, si aggiungono in maggior misura quegli altri propri di tali funzioni, in particolare la umana personale soddisfazione nell'esercizio di una frazione più o meno ampia del vasto potere discrezionale oggi affidato agli organi dello Stato. Tuttavia, pure ammettendo la particolarità dell'attuale momento congiunturale, di fronte ai sempre più insistenti allettamenti dell'economia privata ed alla costante specializzazione dell'apparato amministrativo che impone l'inserimento di sempre maggior numero di accademici in posti direttivi, urgeva l'adozione di appropriate misure. E' stata pertanto prevista la possibilità di aumenti percentuali per le prime classi di stipendio. Invero la presenza di quadri dotati che, liberati per quanto possibile da assilli finanziari, sappiano imprimere all'apparato amministrativo, entro i limiti liberamente assunti di legalità e di prudenza, uno spirito dinamico analogo a quello del libero professionismo, rappresenta a nostro avviso un fattore di fondamentale importanza. Veniamo con ciò al problema della semplificazione amministrativa, da voi sollevato nel rapporto al nostro messaggio dell'8 gennaio 1962.

A tale proposito ricordiamo innanzitutto che lo sviluppo dell'apparato statale deriva precipuamente dai nuovi compiti che leggi e decreti affidano allo Stato moderno, quadrivio di sempre più numerosi correnti di interessi economici e necessità sociali.

In tal caso l'Autorità esecutiva altro non può fare che organizzare quegli uffici che siano in grado di mandare in effetto i compiti che le vengono assegnati.

Riconosciamo comunque la possibilità, che è di tutte le Amministrazioni pubbliche, di ulteriormente semplificare e razionalizzare: il Consiglio di Stato già ora approfitta delle particolari situazioni che vanno man mano rivelandosi per operare su questa via. Gli sforzi in tal senso continueranno in futuro. Già possiamo individuare i seguenti mezzi:

- a) assunzione di personale particolarmente efficiente e dinamico nei posti direttivi, per le considerazioni suesposte;
- b) continuazione della politica di assunzione di giovane personale di cancelleria attraverso ad esami che permettano una selezione di persone cui sia aperta una carriera che permetta il periodico rinvigorismento dell'Amministrazione;
- c) continuazione della politica di limitazione al minimo indispensabile di assunzioni a titolo ausiliario, stipulando nei casi di necessità contratti a breve scadenza. L'esperienza dimostra infatti che questo personale, per i bisogni sempre crescenti dello Stato e per la fatale legge del provvisorio che dura, finisce con il divenire parte integrante del Corpo amministrativo, rendendo alquanto ardua dal profilo sociale generale la rescissione del rapporto d'impiego;
- d) sviluppo della meccanizzazione ovunque sia possibile;
- e) studio continuo delle possibilità di semplificazione del lavoro nell'ambito dei vari uffici e cancellerie, precipuamente però ad opera dei preposti, che meglio di tutti possono individuare ciò che meglio e con minore dispendio di mezzi può essere operato. Crediamo che questo modo di procedere sia preferibile ad azioni in grande stile che, all'ordine del giorno di molte Amministrazioni pubbliche nostre ed estere, mai sono pervenute a risultati concreti. Bisognerà evidentemente suggerire i mezzi appropriati a queste persone che dirigono i vari servizi, sia principalmente favorendo la loro volenterosa adesione a beneficio di tutta l'Amministrazione, sia consigliando i metodi offerti dalla moderna tecnica sull'organizzazione del lavoro d'ufficio, sia infine stimolando in modo adeguato l'interesse personale, leva non sola ma infallibile dell'agire umano.

Il Consiglio di Stato proseguirà le indagini in queste direzioni, tentando tutte quelle altre vie che potessero apparire interessanti.

Vogliamo da ultimo sottolineare la nostra soddisfazione per essere giunti ad un accordo completo con il Fronte Unico, a tutto vantaggio dei dipendenti dello Stato e che permetterà, ne siamo certi, di evitare l'amaro spettacolo, sottolineato dalla Commissione della Gestione nel suo rapporto sull'organico 1954, della presentazione di mille e una istanze particolari alla stessa ed in seguito ai deputati del Gran Consiglio, a testimonianza della mancanza di unità del personale: il Fronte Unico si è infatti impegnato, a nome pure delle Associazioni aderenti, a non fare ulteriori passi presso i Consessi legislativi e a sostenere validamente l'accordo intervenuto su tutta la linea. Ciò appare di buon auspicio per la costituzione Commissione paritetica: noi speriamo vivamente che i suoi componenti, per la loro oggettività, il disinteressamento personale, la capacità di vagliare le istanze e conciliare, antepoendo l'urgente all'auspicabile, le comprensibili esigenze del personale dello Stato con l'interesse generale ed infine e soprattutto in virtù della loro personalità, sappiano coltivare un leale spirito di collaborazione tra Stato e dipendenti, a tutto vantaggio di un operare spedito e proficuo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccarei

Il Cons. Segr. di Stato :
Lajfranchi

Disegno di

LEGGE

che modifica

la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti
del 5 novembre 1954,
la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti
del 5 novembre 1954
e quella sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 17 maggio 1962 n. 1061 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L'art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 3

Gli stipendi degli impiegati e dei docenti sono fissati come segue :

| <i>Classi</i> | <i>Minimo</i> | | <i>Massimo</i> | <i>Stipendi degli impiegati e dei docenti</i> |
|---------------|---|------------------|----------------|---|
| Speciale | fino al 30 % oltre il massimo della 1. classe | | | |
| 1. | 19.000 | 500 X 10 = 5.000 | 24.000 | |
| | 1.200 | | 1.400 | |
| 2. | 17.800 | 480 X 10 = 4.800 | 22.600 | |
| | 1.200 | | 1.400 | |
| 3. | 16.600 | 460 X 10 = 4.600 | 21.200 | |
| | 1.000 | | 1.200 | |
| 4. | 15.600 | 440 X 10 = 4.400 | 20.000 | |
| | 1.000 | | 1.200 | |
| 5. | 14.600 | 420 X 10 = 4.200 | 18.800 | |
| | 1.000 | | 1.200 | |
| 6. | 13.600 | 400 X 10 = 4.000 | 17.600 | |
| | 800 | | 1.000 | |
| 7. | 12.800 | 3.800 | 16.600 | |
| | 600 | | 800 | |
| 8. | 12.200 | 3.600 | 15.800 | |
| | 600 | | 800 | |
| 9. | 11.600 | 3.400 | 15.000 | |
| | 600 | | 800 | |
| 10. | 11.000 | 3.200 | 14.200 | |
| | 400 | | 600 | |
| 11. | 10.600 | 3.000 | 13.600 | |
| | 400 | | 600 | |

| <i>Classi</i> | <i>Minimo</i> | | <i>Massimo</i> | |
|---------------|---------------|-----|----------------|--------|
| 12. | 10.200 | 400 | 2.800 | 13.000 |
| | | | | 600 |
| 13. | 9.800 | 400 | 2.600 | 12.400 |
| | | | | 600 |
| 14. | 9.400 | 400 | 2.400 | 11.800 |
| | | | | 600 |
| 15. | 9.000 | 300 | 2.200 | 11.200 |
| | | | | 500 |
| 16. | 8.700 | 300 | 2.000 | 10.700 |
| | | | | 500 |
| 17. | 8.400 | 300 | 1.800 | 10.200 |
| | | | | 400 |
| 18. | 8.100 | 300 | 1.700 | 9.800 |
| | | | | 400 |
| 19. | 7.800 | | 1.600 | 9.400 |

Le amministrazioni comunali e delle case dei bambini possono accordare stipendi superiori a quelli qui previsti. Questi supplementi non sono tuttavia considerati per il calcolo del sussidio cantonale.

Art. 2

L'art. 3 bis della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è abrogato.

Art. 3

L'art. 4, cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4, cpv. 1

Supplementi
di stipendio

I seguenti impiegati e docenti hanno diritto a un supplemento annuo di stipendio :

- Fr. 1.000,— vice-direttori dei Ginnasi e delle Scuole d'arti e mestieri, direttori dei Corsi per apprendisti e delle Scuole di avviamento con 200 allievi e oltre, maestre delle Case dei bambini con annessa la I.a elementare ;
- Fr. 800,— direttori dei Corsi per apprendisti e delle Scuole di avviamento con 100-199 allievi ; sergenti, caporali, appuntati e militi della Gendarmeria che prestano servizio nella sezione di Polizia della circolazione stradale, per il periodo che vi rimangono ;
- Fr. 600,— direttori dei Corsi per apprendisti e delle Scuole di avviamento con meno di 100 allievi, direttori delle Scuole maggiori, maestri di Scuola elementare con annessa la gradazione superiore ;
- Fr. 500,— sergenti capiposto di Gendarmeria ;
- Fr. 300,— maestre delle Case dei bambini incaricate della direzione, caporali sostituti dei capi-posti di Gendarmeria ;

Fr. 200.— maestre delle Case dei bambini a cui è affidata la cura della refezione del mezzogiorno.

Art. 4

All'art. 5 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 vengono aggiunti i seguenti capoversi :

Art. 5, cpv. 2 e 3

A partire dal 1. gennaio 1963 questa riduzione viene progressivamente diminuita in ragione del 2 % per ogni anno. Personale femminile

Per il personale femminile minorenni dell'Amministrazione sono applicate le seguenti riduzioni di stipendio : fino a 19 anni di età 20 %, da 19 a 20 anni 10 %.

Art. 5

L'art. 7 bis della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 7 bis

Per le funzioni delle classi dalla prima alla quinta della pianta organica lo stipendio iniziale può raggiungere il 15 % oltre il massimo della classe. Aumenti straordinari dei limiti di stipendio

Il Consiglio di Stato può concedere analoghi aumenti a persone particolarmente qualificate in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli aumenti sono revocati quando il dipendente è trasferito ad altre funzioni.

Art. 6

Gli art. 7 ter e 7 quater della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono abrogati.

Art. 7

L'art. 8, cpv. 2 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 8, cpv. 2

L'aumento corrisponde a un decimo della differenza fra lo stipendio minimo e massimo stabilito dall'art. 3 ; in ogni caso l'aumento annuo non sarà inferiore a Fr. 250,—. Aumenti annuali

Art. 8

L'art. 10 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 10

Quando la legge prevede per una determinata funzione classi alternative di stipendio, l'impiegato viene assunto nella classe inferiore. Promozioni nei casi di funzioni alternative

Egli può essere promosso nella classe superiore per capacità e diligenza o per anzianità di servizio.

Art. 9

L'art. 12 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è abrogato.

Art. 10

L'art. 15 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 15

Gratificazioni
per 25 e 35 anni
di servizio

Al dipendente che compie i 25 e 35 anni di servizio può essere accordata una gratificazione pari allo stipendio.

La gratificazione che viene versata ai docenti delle Scuole elementari ed alle maestre delle Case dei bambini è a carico dello Stato nella misura stabilita per il sussidio scolastico.

Art. 11

L'art. 16 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 16

Indennità per
supplenze

Il dipendente può essere incaricato dal Consiglio di Stato di supplire un altro di categoria superiore. Egli ha diritto, a contare dal primo giorno, a una indennità che non può superare tuttavia la differenza tra la classe di stipendio del supplente e quella del supplito secondo l'anzianità di servizio del supplente.

Per gli impiegati la supplenza per il congedo annuale e per il servizio militare del supplito non dà diritto a compenso.

Art. 12

L'art. 24 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 24

Diritto alle
prestazioni
assicurative

Le indennità di malattia versate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e dall'assicurazione militare spettano allo Stato rispettivamente al Comune o all'amministrazione della Casa dei bambini fino alla copertura dello stipendio corrisposto.

Se esse sono superiori l'eccedenza spetta al dipendente.

Il Consiglio di Stato assegna al dipendente infortunato interamente o parte delle rendite per invalidità (risp. delle indennità uniche) versate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e dell'assicurazione militare, proporzionalmente alle conseguenze che la minorazione subita ha sulla sua attività di servizio.

Art. 13

L'art. 32 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 32

Classificazione
delle funzioni.

Gli impiegati e i docenti sono ripartiti e iscritti nelle seguenti classi di stipendio :

A. IMPIEGATI E GENDARMI

1. CANCELLERIA DELLO STATO

Classe

| | | |
|-----------------|---|---|
| Classe speciale | 1 | Cancelliere dello Stato |
| 1 | 1 | Vice - Cancelliere |
| 6 | 1 | Segretario |
| 14 | 5 | Segretarie dei direttori dei Dipartimenti |
| 18/17 | — | Stenodattilografe di II. - I. |
| 12 | 1 | Messaggero capo |
| 15 | — | Messaggeri |
| 15 | 1 | Messaggero portinaio |
| 14 | 1 | Sorvegliante telefonista |
| 15 | 2 | Telefoniste |
| 16/15 | — | Ausiliari di II. o I. classe |
| 16/15 | — | Ausiliarie di II. o I. classe |

2. DIPARTIMENTO DELL'INTERNO

a) Segreteria

| | | |
|-------|-----|---|
| 1 | 1 | Segretario del Dipartimento |
| 1 | 1 | Presidente Commissione per la comp. intercomunale |
| 2 | 1 | Capo ufficio del contenzioso |
| 5 | 1 | Segretario sostituto |
| 5 | 4 | Ispettori dei Comuni |
| 8 | 1 | Contabile II. e segretario Sport-Toto e Commissione comp. intercomunale |
| 15/12 | 2-4 | Commessi di II. - I. |
| 18/17 | — | Stenodattilografe II. - I. |

b) Ufficio delle tutele, delle fondazioni, dello stato civile

1. Ufficio stato civile

| | | |
|-------|---|---|
| 2 | 1 | Capo ufficio |
| 7 | 2 | Segretari |
| 8 | 1 | Ispettore |
| 12/10 | 1 | Commesso di I. classe e segretario aggiunto |

2. Ufficio del Tutore

| | | |
|----|---|-------------------------------|
| 4 | 1 | Tutore ufficiale |
| 7 | 1 | Segretario |
| 10 | 1 | Segretario aggiunto contabile |

3. DIPARTIMENTO DELLE OPERE SOCIALI

a) Segreteria

| | | |
|-------|---|-----------------------------|
| 1 | 1 | Segretario del Dipartimento |
| 8 | 1 | Contabile di II. classe |
| 10 | 2 | Segretari aggiunti |
| 18/17 | — | Stenodattilografe II. - I. |

| | | |
|-------|-----|--|
| | | 1. <i>Divisione lavoro</i> |
| | | a) <i>Ufficio del lavoro</i> |
| 3 | 1 | Capo ufficio |
| 6 | 2 | Aggiunti al capo ufficio |
| 7 | 1 | Ispettore delle fabbriche |
| 8 | 2 | Ispettori |
| 8 | 2 | Segretari |
| 10 | 3—4 | Segretari aggiunti |
| 15/12 | 5 | Commessi di II. - I. |
| | | 2. <i>Divisione delle assicurazioni sociali</i> |
| | | a) <i>Cassa cantonale di compensazione AVS</i> |
| 1 | 1 | Direttore assicurazioni sociali |
| 4 | 1 | Sostituto |
| 4 | 1 | Segretario AI capo servizio |
| 5 | 1 | Segretario Servizio giuridico |
| 5 | 1 | Capo contabile |
| 6 | 2 | Segretari capi servizio |
| 6 | 2 | Ispettori |
| 8 | 2 | Revisori |
| 8 | 5 | Segretari |
| 8 | 2 | Contabili di II. |
| 8 | 1 | Segretario AI |
| 10 | 6—7 | Segretari aggiunti |
| 15/12 | — | Commessi II. - I. |
| | | b) <i>Ufficio regionale invalidità</i> |
| 4 | 1 | Capo ufficio |
| 6 | 1 | Sostituto capo ufficio |
| | | c) <i>Cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione</i> |
| 4 | 1 | Amministratore |
| 7 | 1 | Sostituto |
| 8 | 1 | Segretario |
| 15/12 | 1 | Commesso II. - I. |
| | | 3. <i>Servizio cantonale della pubblica assistenza</i> |
| 2 | 1 | Capo ufficio |
| 5 | 1 | Sostituto capo ufficio |
| 6 | 1 | Aggiunto capo ufficio |
| 8 | 3 | Segretari |
| 8 | 1 | Segretario Sezione ricuperi |
| 8 | 2—3 | Ispettori |
| 8 | 1 | Contabile II. |
| 10 | 4 | Segretari aggiunti |
| 15/12 | 4 | Commessi II. - I. |
| | | 4. <i>Divisione dell'igiene</i> |
| | | a) <i>Segreteria</i> |
| 1 | 1 | Medico cantonale |
| 3 | 1 | Capo ufficio igiene |

Classe

| | | |
|-------|---|----------------------|
| 6 | 1 | Segretario sostituto |
| 8 | 1 | Ispettore |
| 9 | 1 | Assistente ortottica |
| 9 | 1 | Maestra infermiera |
| 10 | 1 | Segretario aggiunto |
| 15/12 | 2 | Commessi II. - I. |

b) Ospedale neuropsichiatrico cantonale

1. Direzione

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Classe speciale | 1 | Medico psichiatra direttore |
| 1 | 1 | Medico psichiatra vice-direttore e capo del Servizio d'igiene mentale |
| 2 | 1-3 | Medici |

2. Amministrazione

| | | |
|-------|---|-----------------------------------|
| 5 | 1 | Economo |
| 8 | 1 | Contabile II. |
| 12/10 | 1 | Commesso I. o segretario aggiunto |
| 15/12 | 1 | Commesso II. - I. |

3. Personale sanitario

| | | |
|----|---|------------------------|
| 10 | — | Capi infermieri (e) |
| 11 | — | Vice-capo infermieri |
| 12 | — | Capi padiglione |
| 12 | — | Laborantine |
| 13 | — | Sottocapi padiglione |
| 14 | — | Infermieri (e) |
| 19 | — | Allievi infermieri (e) |

4. Colonia agricola

| | | |
|-------|---|---|
| 13 | 1 | Capo stalla (capo operaio II.) |
| 13 | 1 | Capo orticoltore (capo operaio II.) |
| 16/15 | 1 | Operaio agricolo qualificato (operaio qualificato II. - I.) |
| 19/18 | — | Stallieri (operai II. - I.) |

5. Servizi generali

| | | |
|-------|---|---|
| 10 | 1 | Capo guardiano Valletta |
| 12/10 | 1 | Capo muratore (capo cantiere II. o I. cl.) |
| 13/12 | — | Capi artigiani Ospedale e Valletta (capi operai II. - I.) |
| 14 | — | Sottocapi guardiani Valletta |
| 14 | 1 | Guardia notturna (infermiera) |
| 15 | — | Guardiani Valletta |
| 16/15 | 1 | fuochista (operaio qualificato II. - I.) |
| 16/15 | 1 | meccanico » » |
| 16/15 | 1 | cuoco » » |
| 16/15 | 1 | macellaio » » |
| 16/15 | 1 | prestinaio » » |
| 16/15 | 1 | falegname » » |
| 16/15 | 1 | pittore » » |
| 16/15 | 1 | aiuto cuoco » » |

| | |
|--|---|
| <i>Classe</i> | |
| 16/15 | 1 parrucchiere (operaio qualificato II. - I.) |
| 16/15 | 1 operaio agricolo qualificato di II. - I. |
| 19/18 | — operai |
| 16 | 2 custodi |
| c) <i>Maternità cantonale</i> | |
| 9 | 1 Segretaria economista |
| 14 | — Levatrici |
| 14 | — Infermiere |
| 16/15 | 1 Operaio agricolo qualificato di II. - I. |
| d) <i>Sanatorio cantonale</i> | |
| Classe speciale | 1 Medico direttore |
| 10 | 1 Segretario aggiunto contabile |
| 12 | 1 Laborantine |
| 14 | — Infermiere |
| 18 | 1 Inserviente |
| e) <i>Laboratorio cantonale d'igiene</i> | |
| 1 | 1 Direttore |
| 2 | 2 Chimici bramatologi |
| 3 | 1 Chimico |
| 8 | 1 Segretario protezione delle acque |
| 10 | 4-5 Ispettori delle derrate alimentari |
| 12/10 | 1 Commesso di I. o segretario aggiunto |
| 12 | 1 Laborantine |
| 12 | 1-2 Impiegati chimici |
| 16 | 1 Custode e vigile sanitario |
| 18 | 1 Inserviente |
| 5. <i>Divisione previdenza sociale</i> | |
| a) <i>Servizio sociale</i> | |
| 6 | 1 Capo servizio |
| 9 | — Assistenti sociali di I. |
| 10 | — Assistenti sociali di II. |
| b) <i>Servizio d'igiene mentale</i> | |
| 7/5 | — Assistenti psicologhe specialiste senza o con titolo accademico |
| 8 | — Assistenti psicologhe (psico-terapeute) |
| 9 | — Assistenti psicologhe di II. |
| c) <i>Centro di osservazione</i> | |
| 7/5 | 1 Assistente psicologa specialista e direttrice senza o con titolo accademico |
| d) <i>Istituto anatomia patologica</i> | |
| — | 1 Direttore (contratto speciale) |
| — | 1 Assistente (contratto speciale) |
| 12 | 1-2 Laborantine |
| 12 | 1 Aiuto di laboratorio |
| 16 | 1 Custode |

4. DIPARTIMENTO GIUSTIZIA

| <i>Classe</i> | | <i>a) Segreteria</i> |
|---------------|-----|---|
| 1 | 1 | Segretario del Dipartimento |
| 2 | 1 | Ispettore R.F. giurista |
| 4/3 | 2 | Giuristi di II. - I. |
| 5 | 1 | Segretario R.F. |
| 7 | — | Segretari aggiunti R.F. |
| 8 | 1 | Contabile di II. |
| 15/12 | 1 | Commesso di II. - I. |
| 18/17 | — | Stenodattilografe di II. - I. |
| | | <i>b) Tribunale di appello</i> |
| 1 | 1 | Cancelliere |
| 6 | 1 | Segretario della Camera civile con funzioni di cassiere |
| 6 | 1 | Segretario della Camera penale |
| 6 | 1 | Segretario del Tribunale delle assicurazioni |
| 12/10 | 3 | Commessi di I. o segretari aggiunti |
| | | <i>c) Procura pubblica e istruzione giudiziaria</i> |
| | | <i>1. Sopracceneri</i> |
| 6 | 1 | Segretario |
| 10 | 1 | Segretario aggiunto |
| 15/12 | 1—2 | Commessi di II. - I. |
| | | <i>2. Sottoceneri</i> |
| 6 | 1 | Segretario |
| 10 | 1 | Segretario aggiunto |
| 15/12 | 1—2 | Commessi di II. - I. |
| | | <i>d) Magistratura dei minorenni</i> |
| 7 | 1 | Segretario |
| | | <i>e) Preture</i> |
| | | <i>1. Mendrisio</i> |
| 4 | 1 | Segretario assessore |
| 10 | 1 | Segretario aggiunto |
| 15/12 | 1 | Commesso di II. - I. |
| 16 | 1 | Custode delle carceri e portinaio |
| | | <i>2. Lugano - Città</i> |
| 4 | 1 | Segretario assessore |
| 10 | 1 | Segretario aggiunto |
| 16 | 1 | Custode portinaio |
| | | <i>3. Lugano - Ceresio</i> |
| 4 | 1 | Segretario assessore |
| 10 | 1 | Segretario aggiunto |
| | | <i>4. Lugano - Campagna</i> |
| 4 | 1 | Segretario assessore |
| 10 | 1 | Segretario aggiunto |

| | |
|-------|--|
| | <i>5. Locarno - Città</i> |
| 4 | 1 Segretario assessore |
| 10 | 1 Segretario aggiunto |
| 16 | 1 Custode delle carceri |
| 16 | 1 Custode portinaio |
| | <i>6. Locarno - Campagna</i> |
| 4 | 1 Segretario assessore |
| 10 | 1 Segretario aggiunto |
| 15/12 | 1 Commesso di II. - I. |
| | <i>7. Bellinzona</i> |
| 4 | 1 Segretario assessore |
| 10 | 1 Segretario aggiunto |
| 16 | 1 Custode delle carceri e portinaio |
| | <i>8. Vallemaggia</i> |
| 5 | 1 Segretario assessore e suppl. Uff. reg. e esec. e fall. |
| | <i>9. Riviera</i> |
| 5 | 1 Segretario assessore e suppl. Uff. reg. e esec. e fall. |
| 12/10 | 1 Commesso di I. o segretario aggiunto |
| | <i>10. Leventina</i> |
| 5 | 1 Segretario assessore e suppl. Uff. reg. e esec. e fall. |
| 12/10 | 1 Commesso di I. o segretario aggiunto |
| 15/12 | 1 Commesso di II. - I. |
| | <i>11. Blenio</i> |
| 5 | 1 Segretario assessore e suppl. Uff. reg. e esec. e fall. |
| 15/12 | 1 Commesso di II. - I. |
| | <i>f) Ufficio dei registri</i> |
| | <i>1. Mendrisio</i> |
| 3 | 1 Ufficiale |
| 5 | 1 Aggiunto ufficiale |
| 12/10 | 1 Commesso di I. o segretario aggiunto |
| | <i>2. Lugano</i> |
| 3 | 1 Ufficiale |
| 3 | 1 Perito |
| 4 | 1 Giurista di II. |
| 5 | 1 Aggiunto ufficiale |
| 8 | 1 Segretario |
| 8 | 1 Segretario (R.F. provv.) |
| 8 | 1 Contabile di II. |
| 10 | 1 Segretario aggiunto cassiere |

Classe

10 1 Segretario aggiunto (Commissione vendita terreni)

12/10 5 Commessi di I. o segretari aggiunti

15/12 1—2 Commessi di II. - I.

3. *Locarno*

3 1 Ufficiale

5 1 Aggiunto all'ufficiale

8 2 Segretari

8 1 Contabile di II.

10 1 Segretario aggiunto cassiere

15/12 2 Commessi di II. - I.

4. *Bellinzona*

3 1 Ufficiale

5 1 Aggiunto all'ufficiale

12/10 1 Commesso di I. o segretario aggiunto

15/12 1 Commesso di II. - I.

g) *Uffici di esecuzione e fallimenti*1. *Mendrisio*

3 1 Ufficiale

5 1 Supplente all'ufficiale

0 1 Segretario cassiere

2/10 1 Commesso di I. o segretario aggiunto

2 2 Cursori

3/12 1 Commesso di II. - I.

2. *Lugano*

1 1 Ufficiale

1 1 Supplente all'ufficiale

1 1 Contabile di II.

1 3 Segretari

/10 5 Commessi di I. o segretari aggiunti

/12 5 Commessi di II. - I.

1 Capo cursore

7 Cursori

3. *Locarno*

1 Ufficiale

1 Supplente all'ufficiale

1 Contabile di II.

1 Segretario cassiere

10 2 Commessi di I. o segretari aggiunti

12 1 Commesso di II. - I.

3 Cursori

4. *Bellinzona*

1 Ufficiale

1 Ufficiale supplente

1 Segretario cassiere

| <i>Classe</i> | | |
|---------------|-----|---|
| 12/10 | 2 | Commissi di I. o segretari aggiunti |
| 15/12 | 1 | Commesso di II. - I. |
| 12 | 1—2 | Cursori |
| | | <i>h) Commissione cantonale di ricorso</i> |
| 4. | 1 | Segretario |
| | | <i>i) Penitenziario</i> |
| 2 | 1 | Direttore |
| 8 | 1 | Capo sorvegliante e segretario contabile |
| 12 | 3 | Aiuti al capo sorvegliante (capi operai I.) |
| 13 | — | Capi arte (capi operai II.) |
| 15 | — | Guardiani |

5. DIPARTIMENTO POLIZIA

| | | |
|-------|---|---|
| | | <i>a) Segreteria</i> |
| 1 | 1 | Segretario del Dipartimento |
| 5 | 1 | Segretario sostituto |
| 7 | 2 | Segretario passaporti e segretario insegne |
| 8 | 1 | Contabile di II. e controlli speciali |
| 10 | 1 | Segretario aggiunto |
| 15/12 | 1 | Commesso di II. - I. |
| 18/17 | — | Stenodattilografe di II. - I. |
| | | <i>b) Ufficio degli stranieri</i> |
| 3 | 1 | Capo ufficio |
| 6 | 1 | Sostituto del capo ufficio |
| 8 | 3 | Segretari |
| 9 | 5 | Gerenti Uffici regionali |
| 10 | 3 | Segretari aggiunti |
| 15/12 | — | Commissi di II. - I. |
| | | <i>c) Ufficio esercizi pubblici</i> |
| 5 | 1 | Segretario |
| 10 | 1 | Segretario aggiunto |
| | | <i>d) Ufficio della circolazione</i> |
| 3 | 1 | Capo ufficio |
| 6 | 2 | Capo esperto e sostituto del capo ufficio |
| 7 | 1 | Aggiunto al capo esperto |
| 8 | — | Esperti e segretari |
| 10 | 3 | Segretari aggiunti |
| 15/12 | — | Commissi di II. - I. |
| | | <i>e) Servizio giuridico della circolazione</i> |
| 3 | 1 | Giurista di I. |
| 7 | 1 | Segretario |
| | | <i>f) Gendarmeria</i> |
| 1 | 1 | Comandante |
| 3 | 1 | Vice-comandante |

Classe

| | |
|----|--------------------------------|
| 5 | 4 Delegati |
| 6 | — Sergenti P.S. |
| 7 | — Caporali P.S. |
| 8 | — Appuntati P.S. |
| 9 | — Sergenti Gend. e Agenti P.S. |
| 10 | — Caporali |
| 11 | — Appuntati |
| 12 | — Gendarmi |

6. DIPARTIMENTO MILITARE

a) *Segreteria*

| | |
|-------|---|
| 1 | 1 Segretario del Dipartimento |
| 5 | 1 Segretario sostituto |
| 6 | 1 Segretario Isp. P. A. |
| 6 | 1 Segretario aggiunto Cdte Circ. |
| 7 | 1 Segretario I.P. |
| 8 | 1 Contabile di II. e segretario Ufficio controlli |
| 10 | 3 Segretari aggiunti |
| 15/12 | 6 Commessi di II. - I. |
| 18/17 | — Stenodattilografe di II. - I. |

b) *Arsenale*

| | |
|-------|--|
| 3 | 1 Direttore |
| 6 | 1 Segretario sostituto |
| 8 | 1 Contabile di II. |
| 8 | 1-2 Segretari |
| 13/10 | 3 Commessi di I. o segretari aggiunti |
| 12 | — Capi operai di I. |
| 13 | — Capi operai di II. |
| 14 | — Magazzinieri |
| 14 | — Sostituti capi operai |
| 16/15 | — Operai e operaie qualificati II. - I. |
| 17 | — Operai e operaie con pratica professionale |
| 18/18 | — Operai e operaie II. - I. |

7. DIPARTIMENTO EDUCAZIONE

a) *Segreteria*

| | |
|-------|--|
| 1 | 1 Segretario del Dipartimento |
| 3 | 1 Redattrice Opera del Vocabolario |
| 5 | 1 Segretario sostituto |
| 8 | 2 Contabili di II. |
| 9 | 1 Segretaria Opera del Vocabolario |
| 9 | 1 Docente incaricato del Servizio proiezioni |
| 10 | 1 Segretario aggiunto |
| 10 | 1 Segretario aggiunto presso le Scuole professionali |
| 12 | 1 Commesso di I. |
| 18 | 1 Inserviente presso l'Ispettorato dei Musei |
| 18/17 | — Stenodattilografe II. - I. |

| | | |
|--|-------|---|
| | | b) <i>Archivio cantonale</i> |
| | 2 | 1 Archivista |
| | 6 | 1 Aggiunto all'archivista |
| | 12/10 | 1 Commesso I. o segretario aggiunto |
| | 15/12 | 2 Commessi di II. - I. |
| | | c) <i>Biblioteca cantonale</i> |
| | 2 | 1 Direttrice |
| | 5 | 1 Bibliotecaria aggiunta con tit. accademico |
| | 7 | — Assistenti di Biblioteca diplomate |
| | 12 | 1 Commesso di I. |
| | 15/12 | 1 Commesso di II. - I. |
| | 15 | 1 Legatore |
| | 16 | 1 Custode |
| | | d) <i>Ufficio cantonale per la formazione professionale</i> |
| | 2 | 1 Aggiunto all'Ufficio per la formazione professionale |
| | 4 | 1 Capo sezione esami |
| | 4 | 1 Capo sezione orientamento professionale |
| | 7 | 1 Segretario Commissione apprendisti |
| | 7 | — Orientatori e orientatrici |
| | 8 | 1 Segretario |
| | 12/10 | 1 Commesso di I. o segretario aggiunto |
| | | e) <i>Commissione protezione bellezze naturali</i> |
| | 1 | 1 Presidente |
| | 5 | 1 Segretario |
| | 12/10 | 1 Commesso di I. o segretario aggiunto |
| | | f) <i>Bidelli e cuochi delle Scuole</i> |
| | 14 | 1 Cuoco Scuola Arti e Mestieri (sost. capo operaio) |
| | 15 | 1 Cuoco Mensa del Liceo (operaio qualificato di I.) |
| | 18 | — Bidelli delle Scuole |

8. DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA PUBBLICA

| | | |
|--|-------|--|
| | | a) <i>Segreteria Divisione agricoltura</i> |
| | 1 | 1 Segretario del Dipartimento |
| | 5 | 1 Sostituto del segretario |
| | 7 | 1 Contabile di I. |
| | 8 | 1 Segretario Ufficio grano |
| | 10 | 1—2 Segretari aggiunti |
| | 15/12 | 2—3 Commessi di II. - I. |
| | 18/17 | — Stenodattilografe II. - I. |
| | | b) <i>Ufficio veterinario</i> |
| | 1 | 1 Veterinario |
| | 3 | 1 Veterinario aggiunto |

| | | |
|---------------|---|--|
| <i>Classe</i> | | |
| 8 | 1 | Segretario |
| 15/12 | 1 | Commesso II. - I. |
| | | <i>c) Ufficio consulenza agricola</i> |
| 1 | 1 | Direttore |
| 5 | 1 | Tecnico aggiunto |
| 15/12 | 1 | Commesso II. - I. |
| | | <i>d) Ufficio zootecnico</i> |
| 7 | 1 | Tecnico per la foraggicoltura |
| 8 | 1 | Segretario |
| 15/12 | 1 | Commesso II. - I. |
| | | <i>e) Ufficio del latte</i> |
| 6 | 1 | Segretario |
| 10 | 1 | Ispettore |
| 15/12 | 2 | Commessi di II. - I. |
| | | <i>f) Ufficio frutticoltura</i> |
| 3 | 1 | Ingegnere |
| 7 | 1 | Tecnico della frutticoltura |
| 10 | 1 | Tecnico |
| 15 | 1 | Operaio frutticoltore |
| | | <i>g) Ufficio agronomia</i> |
| 3 | 1 | Ingegnere agronomo |
| 4 | 1 | Ingegnere aggiunto |
| 7 | 1 | Tecnico per l'orticoltura |
| 7/8 | 1 | Tecnico per le macchine agricole (tecnico di II.) |
| 10 | 3 | Tecnici |
| | | <i>h) Ufficio viticoltura</i> |
| 3 | 1 | Ingegnere |
| 7 | 1 | Tecnico per la viticoltura |
| 8 | 1 | Segretario viticoltura e frutticoltura |
| 10 | 2 | Tecnici |
| | | <i>i) Orticola dello Stato</i> |
| 13 | 1 | Capo operaio |
| | | <i>l) Servizio caccia e pesca</i> |
| 5 | 1 | Capo servizio |
| 8 | 2 | Segretari |
| 12 | 1 | Capo delle guardie |
| 13 | — | Guardie caccia e pesca |
| 17 | — | Allevatori (operai con pratica profess.) |
| | | <i>m) Ufficio per l'industria, il commercio e il turismo</i> |
| 1 | 1 | Segretario |
| 18/17 | — | Stenodattilografe II. - I. |

| | |
|-------|---------------------------------------|
| | <i>n) Ufficio statistica</i> |
| 2 | 1 Capo ufficio |
| 5 | 1 Sostituto capo ufficio |
| 10 | 1 Segretario aggiunto |
| 12 | 1 Commesso di I. |
| | <i>o) Ufficio ricerche economiche</i> |
| 3 | 1 Segretario |
| | <i>p) Ufficio bonifiche e catasto</i> |
| 1 | 1 Capo ufficio |
| 2 | 3 Ingegneri di sezione |
| 2 | 1 Architetto |
| 4/3 | 2 Ingegneri aggiunti |
| 5 | 2 Segretari |
| 5 | 4 Tecnici funzionari |
| 6 | 3 Tecnici di I. |
| 8/7 | 3 Tecnici di II. |
| 10 | 1 Segretario aggiunto |
| 10 | 1 Disegnatore di I. |
| 12 | 2 Disegnatori di II. |
| 15/12 | 1 Commesso di II. - I. |
| | <i>q) Istituto agrario di Mezzana</i> |
| 1 | 1 Direttore |
| 6 | 2 Docenti di cultura |
| 6 | 1 Esperto di casearia |
| 7 | 1 Economo amministratore |
| 10 | 1 Segretario aggiunto contabile |
| 10 | 1 Capo coltivatore |
| 12 | 1 Capo cantiniere |
| 12 | 1 Capo viticoltore |
| 12 | 1 Capo stalla |
| 15 | — Stallieri |
| | <i>r) Demanio di Gudo</i> |
| 6 | 1 Capo azienda |
| 12 | 1 Capo operaio |
| 19/18 | — Operai II. - I. |

9. DIPARTIMENTO COSTRUZIONI

| | |
|-------|------------------------------------|
| | <i>a) Segreteria</i> |
| 1 | 1 Segretario del Dipartimento |
| 5 | 1 Segretario sostituto |
| 5 | 1 Capo servizio |
| 7 | 1 Contabile di I. |
| 8 | 1 Segretario Sez. strade cantonali |
| 10 | — Segretari aggiunti |
| 12 | 1 Autista |
| 15/12 | — Commessi di II. - I. |
| 18/17 | — Stencdattilografe di II. - I. |

| <i>Classe</i> | | <i>b) Sezione strade cantonali</i> |
|------------------------|---|--|
| Classe speciale | 1 | Capo-tecnico cantonale |
| 1 | — | Ingegneri capi-sezione |
| 2 | 1 | Ingegnere capo-manutenzione |
| 2 | — | Ingegneri progettisti di I. |
| 2 | — | Ingegneri direttori lavori di I. |
| 3 | — | Ingegneri direttori lavori di II. |
| 4/3 | — | Ingegneri progettisti di II. |
| 5 | — | Tecnici funzionari |
| 5 | — | Tecnici direttori lavori |
| 6 | — | Tecnici di I. |
| 8/7 | — | Tecnici di II. |
| 9 | 1 | Capo officina |
| 10 | — | Disegnatori di I. |
| 10 | — | Capi cantieri di I. |
| 12 | — | Capi operai di I. |
| 12 | — | Capi cantieri di II. |
| 12 | — | Disegnatori di II. |
| 13 | — | Capi operai di II. |
| 14 | — | Sostituti capi operai |
| 15 | — | Conducenti rulli |
| 15 | — | Operai qualificati di I. |
| 16 | — | Operai qualificati di II. |
| 17 | — | Operai con pratica professionale |
| 18 | — | Cantonieri e operai di I. |
| 19 | — | Operai di II. |
| | | <i>c) Sezione stabili</i> |
| 1 | 1 | Architetto capo sezione |
| 2 | — | Architetti |
| 5 | 1 | Ispettore stabili erariali |
| 6 | — | Tecnici di I. |
| 8/7 | — | Tecnici di II. |
| 10 | — | Disegnatori di I. |
| 12 | — | Disegnatori di II. |
| | | <i>d) Sezione economia delle acque</i> |
| 1 | 1 | Ingegnere capo sezione |
| 2 | 1 | Ingegnere progettista di I. |
| 4/3 | 1 | Ingegnere progettista di II. |
| 6 | — | Tecnici di I. |
| 6 | 1 | Ispettore dei consorzi |
| 8/7 | — | Tecnici di II. |
| 9 | 1 | Segretario |
| 10 | — | Disegnatori di I. |
| 12 | — | Disegnatori di II. |
| | | <i>e) Sezione forestale</i> |
| 1 | 1 | Ingegnere forestale capo |
| 3 | 1 | Ingegnere forestale aggiunto |
| 3 | 7 | Ingegneri forestali |
| 4/3 | 1 | Ingegnere sistemazione forestale |
| 4/3 | 2 | Ingegneri forestali |
| 8/7 | 1 | Tecnico di II. |
| 9 | 1 | Segretario |

| <i>Classe</i> | |
|---------------|---|
| 15/12 | 1 Commesso di II. - I. |
| 12 | — Sottoispettori forestali aiuti d'ufficio |
| 12 | — Sottoispettori forestali |
| 15 | 2 Capi-squadra demaniali |
| 17 | 1 Guardia-boschi demanio di Vergeletto (operaio con pratica professionale) |
| | <i>f) Aeroporto cantonale</i> |
| 4 | 1 Direttore |

10. DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

a) Segreteria

| | |
|-------|--|
| 1 | 1 Segretario del Dipartimento |
| 4/3 | 1 Economista di II. - I. |
| 5 | 1 Segretario sostituto e capo ufficio |
| 5 | 1 Segretario Ufficio stipendi |
| 6 | 1 Segretario Ufficio bollo |
| 6 | 1 Segretario Cassa pensioni |
| 7 | 1 Segretario sostituto Ufficio stipendi |
| 7 | 1 Segretario tasse spettacoli e regia sale |
| 8 | 1 Segretario fondo difesa contro gli incendi |
| 9 | 1—2 Segretari |
| 10 | 2—4 Segretari aggiunti |
| 15/12 | 2—4 Commessi di II. - I. |
| 18/17 | — Stenodattilografe di II. - I. |

b) Ufficio generale di contabilità

| | |
|---|--------------------------|
| 3 | 1 Capo ufficio |
| 6 | 1 Sostituto capo ufficio |

c) Centro elettronico

| | |
|------|-------------------------|
| 4 | 1 Programmatore |
| 4 | 1 Capo operatore |
| 10/9 | 4 Operatori di II. - I. |

d) Cassa cantonale

| | |
|-------|--|
| 3 | 1 Cassiere |
| 12/10 | 1 Commesso di I. o segretario aggiunto |

e) Economato dello Stato

| | |
|-------|----------------------------|
| 4 | 1 Economo |
| 9 | 1 Segretario |
| 12 | 1 Commesso di I. |
| 15/12 | 1—2 Commessi di II. - I. |
| 12 | 1 Capo servizio multigraph |
| 13 | — Stampatori |
| 18 | — Inservienti |

f) Ufficio contribuzioni

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Classe speciale | 1 Capo ufficio |
| 1 | 2 Aggiunti al capo ufficio |

Classe

| | | |
|-------|---|---|
| 2 | 1 | Capo ufficio tass. persone giuridiche |
| 3 | 1 | Capo contenzioso |
| 4 | — | Ispettori fiscali di I. |
| 4/3 | — | Giuristi ed economisti di II. - I. |
| 5 | — | Ispettori fiscali di II. |
| 6 | — | Tassatori di I. |
| 8 | — | Tassatori di II. |
| 10 | 2 | Segretari aggiunti |
| 15/12 | — | Commessi di II. - I. |
| 18 | 1 | Operaio addetto alla centrale indirizzi |

g) Servizio incassi arretrati

| | | |
|-------|-----|----------------------|
| 6 | 1 | Tassatore di I. |
| 10 | 1-2 | Segretari aggiunti |
| 15/12 | 3 | Commessi di II. - I. |

h) Ufficio mutazioni

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 2 | 1 | Capo ufficio |
| 5 | 1 | Ispettore fiscale di II. |
| 6 | 1 | Tassatore di I. |

i) Uffici di tassazione

| | | |
|-------|---|----------------------|
| 2 | 4 | Capi ufficio |
| 3 | 8 | Commissari |
| 6 | — | Tassatori di I. |
| 8 | — | Tassatori di II. |
| 10 | — | Segretari aggiunti |
| 15/12 | — | Commessi di II. - I. |

l) Ufficio tasse militari

| | | |
|-------|---|----------------------|
| 5 | 1 | Capo ufficio |
| 8 | 1 | Tassatore di II. |
| 10 | 1 | Segretario aggiunto |
| 15/12 | 1 | Commesso di II. - I. |

m) Ufficio di stima

| | | |
|-------|---|-------------------------------------|
| 2 | 1 | Presidente |
| 3 | 2 | Membri |
| 8 | — | Periti tecnici |
| 8 | 1 | Segretario |
| 12/10 | 2 | Commessi di I. o segretari aggiunti |
| 15/12 | 1 | Commesso di II. - I. |

n) Ufficio esazione

| | | |
|-------|---|------------------------|
| 4 | 1 | Capo ufficio |
| 5 | 1 | Sostituto capo ufficio |
| 5 | 1 | Capo contabile |
| 15/12 | 2 | Commessi di II. - I. |

11. DIPARTIMENTO DEL CONTROLLO*a) Segreteria*

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | 1 | Segretario del Dipartimento |
| 5 | 1 | Sostituto e capo ufficio |

| <i>Classe</i> | |
|-------------------------------------|--|
| 6 | 1 Capo revisore |
| 7 | — Revisori di I. |
| 8 | — Revisori di II. |
| 12/10 | 1 Commesso di I. o segretario aggiunto |
| 18/17 | — Stenodattilografe di II. - I. |
| b) <i>Ispettorato del controllo</i> | |
| 3 | 1 Ispettore |
| 5 | 1 Sostituto ispettore |
| 7 | — Revisori di I. |
| 8 | — Revisori di II. |
| c) <i>Ufficio del personale</i> | |
| 4 | 1 Ispettore del personale |
| 8 | 1 Segretario |
| 15/12 | 1 Commesso di II. - I. |

B. DOCENTI

| | |
|---|--|
| 1 | Direttore del Liceo |
| 1 | Direttore della Scuola magistrale |
| 1 | Direttore della Scuola di commercio |
| 1 | Direttore dell'Istituto tecnico superiore |
| 1 | Ispettore delle Scuole professionali |
| 2 | Condirettore del Liceo |
| 2 | Vice-direttori delle Scuole superiori |
| 2 | Direttori delle Scuole Arti e Mestieri |
| 3 | Professori del Liceo |
| 3 | Professori della Scuola magistrale |
| 3 | Professori della Scuola di commercio |
| 3 | Professori dell'Istituto tecnico superiore |
| 3 | Docenti di canto e ginnastica delle Scuole superiori |
| 3 | Insegnanti del Corso maestre delle Case dei bambini |
| 4 | Professori della Scuola di amministrazione |
| 4 | Direttori e incaricati di direzione dei Ginnasi |
| 4 | Docenti Scuole Arti e Mestieri |
| 4 | Ispettori scolastici |
| 4 | Ispettrice delle Case dei bambini |
| 5 | Docenti dei Ginnasi |
| 5 | Docenti di canto e ginnastica dei Ginnasi |
| 5 | Docenti delle Scuole per gli apprendisti |
| 5 | Insegnanti di lavoro delle Scuole Arti e Mestieri |
| 6 | Docenti della Scuola pratica annessa alla Magistrale |
| 6 | Docenti delle Scuole di avviamento professionale |
| 7 | Docenti delle Scuole maggiori |
| 7 | Docenti di lavoro femminile alla Scuola magistrale |

Classe

| | |
|----|---|
| 8 | Docenti di lavoro femminile dei Ginnasi |
| 9 | Docente esercitazioni pratiche |
| 9 | Docenti delle Scuole elementari |
| 12 | Maestre di economia domestica |
| 13 | Maestre delle Case dei bambini |

Art. 14

L'art. 32 bis della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti è abrogato.

Art. 15

L'art. 30, cpv. 1, lett. b, della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 30, cpv. 1, lett. b

dalla 12.a classe di stipendio, 18 giorni feriali, 24 giorni feriali dall'anno in cui si compiono i 50 anni di età.

Il sabato è considerato giorno feriale.

Art. 16

Gli art. 43, 44 e 45 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono abrogati e sostituiti dal seguente :

Art. 43

E' istituita una commissione paritetica quale organo consultivo del Consiglio di Stato per le questioni che attengono all'ordinamento dei rapporti d'impiego in generale. Commissione paritetica

La Commissione si compone del presidente, di 12 membri e di 4 supplenti.

Il Consiglio di Stato nomina il presidente, 6 membri e 2 supplenti; gli altri membri e supplenti vengono nominati dai dipendenti secondo il sistema del voto proporzionale, ritenuta un'equa rappresentanza delle diverse categorie di impiegati, gendarmi e docenti. Le nomine avvengono ogni 4 anni, nel mese successivo alla scadenza del periodo amministrativo.

Possono essere elette anche persone non dipendenti dello Stato.

Il Consiglio di Stato, previo accordo con i rappresentanti dei dipendenti dello Stato, ordinerà in via esecutiva l'organizzazione della Commissione paritetica e ne preciserà le competenze.

Art. 17

L'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 1

L'onorario dei magistrati è fissato come segue :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Giudici del Tribunale di appello | fr. 33.000,— |
| 2. Procuratori pubblici | fr. 32.000,— |

Onorario dei magistrati

| | |
|---|----------------|
| 3. Giudici istruttori ; Pretori di Mendrisio, Lugano-Città, Lugano-Ceresio, Lugano-Campagna, Locarno-Città, Locarno-Campagna e Bellinzona ; Membri della Commissione cantonale di ricorso ; Sostituti Procuratori pubblici | } fr. 29.500,— |
| 4. Pretori di Leventina, Blenio, Riviera e Vallemaggia Magistrato dei minorenni Sostituti Giudici istruttori | } fr. 27.500,— |

Art. 18

Assicurazione
degli aumenti
di stipendio

Un decreto legislativo speciale stabilirà la misura nella quale i dipendenti parteciperanno al finanziamento dell'aumento dei guadagni assicurati presso la Cassa pensioni a dipendenza degli aumenti di stipendio determinati dalla presente legge.

Art. 19

Disposizioni
transitorie

I nuovi stipendi sono determinati sulla base dei minimi previsti per ciascuna classe con l'aggiunta degli aumenti annuali ai quali ogni dipendente ha diritto secondo gli anni di servizio.

A nessun dipendente può essere ridotto lo stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per effetto dell'applicazione della stessa.

Le percentuali di aumento sullo stipendio concesse in virtù della legge 26 ottobre 1960 sono revocate nella misura in cui non sono determinanti per l'ossequio della misura indicata nel capoverso che precede.

Art. 20

Disposizioni
abrogate

E' abrogato il decreto legislativo 30 giugno 1962 concernente la concessione di un compenso agli impiegati dello Stato e ai docenti per l'anno 1962 ed il titolo primo del decreto legislativo 9 ottobre 1961 concernente la concessione di indennità di rincarato ai dipendenti e ai pensionati statali.

Art. 21

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. luglio 1962.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernete l'assegnazione di indennità di rincaro
ai pensionati dello Stato

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 17 maggio 1962 n. 1061,

*decreta:**Art. 1*

Chiunque ha diritto a prestazioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato riceve una indennità di rincaro nella misura stabilita dalle disposizioni che seguono.

Diritto alle prestazioni

Art. 2

Per "coniugati", ai sensi del presente decreto, si intendono anche i vedovi e le vedove con figli d'età inferiore ai 18 anni, i divorziati e i separati che devono gli alimenti alla ex moglie e ai figli d'età inferiore ai 18 anni.

Terminologia

Per "altri", ai sensi del presente decreto, si intendono le sposate, i vedovi e le vedove, i separati, i divorziati, i celibi e le nubili.

Art. 3

I pensionati collocati a riposo antecedentemente al 1. gennaio 1948 (I gruppo) ricevono:

Pensionati del I gruppo

- a) un'indennità principale del 34 % della pensione;
- b) un supplemento fisso di Fr. 1.000,— per i coniugati e franchi 850,— per gli altri.

L'indennità totale deve essere di almeno Fr. 1.700,— annui per i coniugati e Fr. 1.600,— per gli altri.

Art. 4

I pensionati collocati a riposo fra il 1. gennaio 1949 e il 1. gennaio 1955 (II gruppo) ricevono un'indennità del 34 % della pensione percepita, escluso il supplemento previsto dall'art. 20 della legge sulla cassa pensioni del 20 ottobre 1950.

Pensionati del II gruppo

L'indennità deve essere di almeno fr. 1.500,— per i coniugati e di fr. 1.400,— per gli altri.

Art. 5

I pensionati collocati a riposo tra il 1. gennaio 1955 e il 1. luglio 1962 (III gruppo) ricevono un'indennità del 14 % della pensione percepita, escluso il supplemento previsto dall'art. 20 della legge sulla cassa pensioni del 25 marzo 1957.

Pensionati del III gruppo

L'indennità deve essere di almeno Fr. 950,— per i coniugati e di Fr. 850,— per gli altri.

- Art. 6**
- Calcolo dell'indennità di rincaro
 Ai pensionati docenti l'indennità è calcolata unicamente sulla pensione stabilita in base al guadagno assicurato previsto dall'organico cantonale, esclusi i supplementi di stipendio assegnati dai Comuni.
- Ai docenti pensionati delle scuole professionali, commerciali o altre, rette da disposizioni esclusivamente comunali e a quelli già dipendenti di enti pubblici, iscritti nella Cassa pensioni in base all'art. 2, cpv. 3 della legge sulla cassa pensioni del 25 marzo 1957, lo Stato non assegna indennità di rincaro.
- Art. 7**
- Modalità di pagamento
 L'indennità di rincaro è pagata ogni mese con la pensione; lo Stato rimborsa semestralmente le indennità anticipate dalla Cassa pensioni.
- Allorchè una persona beneficia di diverse prestazioni della Cassa pensioni, l'indennità di rincaro è calcolata sul totale di tali prestazioni.
- Art. 8**
- Disposizioni transitorie e abrogazioni
 E' abrogato il titolo secondo del decreto legislativo del 9 ottobre 1961, concernente la concessione di indennità di rincaro ai dipendenti e ai pensionati statali, salvo l'art. 13, che resta in vigore per gli attuali beneficiari.
- Art. 9**
- Entrata in vigore
 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1962.

1061 R
FINANZE

RAPPORTO
 della Commissione della Gestione
 sul messaggio 17 maggio 1962
 concernente la modificazione della legge sugli stipendi,
 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti,
 di quella sugli onorari dei magistrati e del decreto legislativo
 che concede indennità di rincaro ai pensionati statali

(del 30 luglio 1962)

La Commissione della Gestione ha dato corso all'esame del messaggio del C.d.S. sull'oggetto a margine tenendo presente che una nuova impostazione della pianta organica si impone, è stata ripetutamente chiesta anche in sede parlamentare, è stata preannunciata dal rappresentante del Governo discutendosi la modifica del 1960 alla legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti.

La Commissione pertanto si è avvicinata all'oggetto nella convinzione preliminare della indiscutibile opportunità dello stesso.

Gli impegni dello Stato evolvono, richiedendo — per non mancare nè alla sua funzione nè alle sue responsabilità — una amministrazione sempre più precisa e rapida. Elemento fondamentale di tale amministrazione — per quanto razionale essa possa essere — resta pur sempre un sano corpo di funzionari che dia sollecitamente seguito alle decisioni del Governo e applichi — a soddisfazione della popolazione — le leggi cantonali e federali.

Un costante adeguamento delle remunerazioni appare evidentemente indispensabile per mantenere allo Stato un corpo amministrativo efficiente.

LA SCALA ORGANICA

In virtù delle competenze conferite al Gran Consiglio dall'art. 25 della Costituzione cantonale la Commissione ha esaminato in diverse sedute il messaggio governativo, ascoltando ampie informazioni da parte dell'on. capo del Dipartimento finanze dott. Cioccarì, che ha illustrato ogni dettaglio della nuova legge, giungendo tuttavia alla considerazione d'ordine che è estremamente difficile conoscere da parte del Potere legislativo i dettagli dell'amministrazione statale in modo da poter giudicare con sufficienti elementi la distribuzione delle singole funzioni nelle diverse classi intermedie dell'organico.

Partendo da due premesse :

- a) essere il Consiglio di Stato, innanzitutto, che può conoscere la precisa importanza di ogni funzione dei suoi dipendenti,
- b) che il nuovo ordinamento organico è anche il risultato di lunghe discussioni e di un accordo con il Fronte unico del personale, fatto questo che va salutato con un compiacimento tutto particolare,

la Commissione ha esaminato soprattutto due aspetti del problema :

1. l'impostazione generale della pianta organica;
2. la portata finanziaria della nuova legge.

Le classi sono state ridotte a 19, conseguenza logica questa della modifica legislativa operata due anni or sono ed a termini della quale gli appartenenti alla 23.a classe di stipendio venivano a trovarsi in classe 19.a al termine della carriera.

Gli stipendi hanno ricevuto la necessaria rivalutazione permettendo di affermare che lo Stato diventa così un ottimo datore di lavoro, il che dà diritto ad esso di pretendere dai suoi funzionari prestazioni di qualità e adeguate ai continui bisogni dell'attività statale che, oltre tutto, è l'espressione più immediata attraverso la quale molti cittadini giudicano il loro paese.

La Gestione ha esaminato diverse domande di modifica che le sono giunte da singoli funzionari, da categorie di insegnanti e funzionari.

Ancorchè taluna di queste istanze fosse sembrata a prima vista fondata, presa a se stante, la Commissione ha ritenuto suo dovere confermare la classificazione delle funzioni presentate dal messaggio governativo, specie per il fatto che si vuol ribadire fiducia a quanto il Governo — preciso conoscitore dei suoi uffici — ha proposto ottenendo l'accordo del Fronte unico, e perchè nessuna modifica sarebbe rimasta isolata ma avrebbe comportato una catena di successive sperequazioni, per sanare le quali sarebbe stato necessario un eccessivo ulteriore onere finanziario a carico del bilancio statale.

L'art. 7 bis della nuova legge conferisce al Consiglio di Stato il potere di aumentare lo stipendio iniziale delle prime cinque classi di una determinata percentuale che può raggiungere il 15 % al massimo.

Il fatto che in quinta classe troviamo funzionari con grado accademico e funzionari senza tale titolo ma con compiti di particolare responsabilità giustifica

l'estensione di questa norma straordinaria anche a tale classe. Questa disposizione richiama quella simile già contenuta nella novella legislativa del 1960, discutendosi la quale l'on. rappresentante del Governo ebbe a dichiarare in Gran Consiglio (vedi verbale della seduta 20 ottobre 1960):

« L'Esecutivo darà prova della più grande prudenza nel concedere questi aumenti straordinari ».

La Commissione constata, come non vi poteva essere dubbio, che il Consiglio di Stato ha tenuto fede a tale suo divisamento ma ritiene tuttavia di poter affermare ora che è auspicabile che talune sperequazioni segnalate dalle predette istanze vengano corrette facendo ricorso all'art. 7 bis in punto ai dipendenti con titolo accademico o con funzione di particolare impegno.

Le altre richieste presentate alla Commissione potranno essere oggetto di riesame da parte del Consiglio di Stato, su preavviso del Dipartimento competente e della Commissione paritetica di cui si dirà più avanti.

Con queste precisazioni la Commissione afferma che la classificazione delle funzioni e la rivalutazione generale degli stipendi conferiscono al nuovo organico un carattere particolare di equità e di giusto riconoscimento a tutte le funzioni della pubblica amministrazione, che è così in grado e in diritto di poter mantenere al suo servizio un corpo di funzionari qualificato e di poter attendersi che nuove forze di uguale efficacia si susseguano in futuro nei suoi ranghi.

Da tale indubbia constatazione consegue che il Consiglio di Stato, il Gran Consiglio e la pubblica opinione possono attendersi dalla pubblica amministrazione una crescente dedizione allo svolgimento dei suoi compiti nell'interesse generale, che dovrà essere salvaguardato dando la preferenza nella assunzione a personale qualificato e reprimendo con la dovuta severità ogni mancanza.

LA PORTATA FINANZIARIA

Si è detto sopra come l'Amministrazione statale sia in costante sviluppo per far fronte alle funzioni classiche dello Stato moderno.

Precisa il Consiglio di Stato che il 90% dello stipendio è devoluto a personale che svolge la sua attività in ufficio e funzioni a beneficio della comunità, mentre il 10% concerne funzionari destinati a garantire l'andamento del complesso statale (contribuzioni, controllo, ufficio stipendi, ecc.).

Dall'epoca del precedente organico (1954) ad oggi possiamo stabilire il seguente confronto:

| | 1954 | 1962 |
|-----------------------------------|-------------|---------------|
| (rend. Dip. finanze pag. 27) | | |
| Cons. di Stato e altri Magistrati | 31 | 37 |
| Gendarmi | 226 | 294 * |
| Docenti scuole cantonali | 362 | 537 |
| Docenti scuole comunali | 538 | 543 |
| Maestre asilo | 162 | 165 |
| Impiegati | 1239 | 1522 |
| Totale | 2577 | 3098 * |

* comprese 42 reclute della gendarmeria in servizio al momento in cui fu licenziato il messaggio in esame ed attualmente entrate al servizio dello Stato.

Appare pertanto importante l'aumento non solo di tutta l'amministrazione ma specie, proporzionalmente alle cifre iniziali, il potenziamento della scuola pubblica e della gendarmeria.

Gli impiegati dell'Amministrazione generale sono aumentati di 275 unità in otto anni particolarmente intensi di leggi conferenti allo Stato nuovi compiti e di generale aumento delle funzioni cui lo Stato deve far fronte conseguentemente allo sviluppo del Cantone, della sua popolazione e della sua economia.

6 Magistrati si sono aggiunti a quelli in carica all'epoca.

Il nuovo organico comporta una maggior spesa annuale preventivata in 7,8 milioni di franchi.

Le nuove disposizioni sull'indennità di rincaro ai pensionati comportano una nuova spesa annua di Fr. 235.000,— ed il conglobamento del carovita nell'onorario dei Magistrati comporta una maggior spesa di Fr. 46.500,— annui. Resta ancora da determinare la spesa per il finanziamento dell'aumento della riserva matematica della Cassa pensioni, le cui somme generali assicurate passano da 26,5 a 35,6 milioni di franchi.

Tali cifre essendo la conseguenza del nuovo ordinamento, sulla cui necessità abbiamo discorso sopra, nulla possono togliere a pieno fondamento delle misure che stiamo per adottare.

L'esame delle cifre massime e minime delle singole classi permette di affermare la loro assoluta necessità avuto riguardo ai requisiti che si pongono quali condizioni per l'assunzione a determinate funzioni, ai bisogni generali dell'Amministrazione in altre funzioni e nei diversi campi dell'attività statale, e alle condizioni generali delle remunerazioni del lavoro.

La nuova legge al suo art. 16 propone l'istituzione di una Commissione paritetica quale organo consuntivo generale e che vaglierà le questioni riguardanti il personale, le condizioni di assunzione e di stipendio in sostituzione della precedente commissione del personale.

Noi auspichiamo che detta Commissione possa realizzare la fiducia sin d'ora in essa riposta quale valido contributo allo sforzo continuo che il Consiglio di Stato ha in atto e continuerà per migliorare l'assetto generale dei suoi servizi e per realizzare una necessaria semplificazione del suo apparato. La collaborazione stretta e leale di ogni funzionario e di ogni dipendente, ognuno al suo posto di responsabilità e di lavoro dovendo essere certo di costituire in ogni momento un elemento del buon funzionamento e della buona reputazione di tutta l'amministrazione statale, darà al Potere esecutivo la possibilità di fronteggiare come ogni deputato desidera i compiti complessi di un ordinamento democratico costituito che ha in se stesso le ragioni del suo funzionamento buono o cattivo.

Per queste considerazioni vi raccomandiamo, onorevoli Colleghi, di accogliere e di approvare il messaggio in esame con la semplice modifica dell'art. 15 cpv. 1, che risulta così redatto :

« Al dipendente che compie i 25 e 35 anni di servizio può essere accordata una gratificazione pari allo stipendio mensile comprese le indennità familiari e per i figli ».

Per la Commissione della Gestione :

A. Giovannini, relatore

Agustoni — Bernasconi B. — Boffa,
con qualche riserva — Borella A. —
Bottani — Coppi — Generali —
Guscetti M. — Rossi-Bertoni — Verda
— Visani — Wyler